

R.G. 21084-1-08
S. Del. Dr. G. Abnani

Il G. Des.

a scioglimento della riserva, osserva:

-il rimedio di cui all' art. 188 disp. att. c.p.c. è esperibile solamente nell' ipotesi in cui la notificazione del decreto ingiuntivo non sia stata in radice effettuata nel termine di cui all' art. 644 c.p.c., o nel caso limite in cui la suddetta notificazione risulti affetta da inesistenza siccome eseguita in luogo o presso soggetto privi di qualsiasi apprezzabile riferimento rispetto al destinatario (giurisprudenza del tutto costante: v., da ultime, Cass. n. 19799/06; Cass. n. 19239/04);

-orbene: fermo restando che, nel caso in esame, il procedimento notificatorio nel suo complesso è stato intrapreso nel termine di legge ed è proseguito attraverso ulteriori tentativi senza soluzione di continuità (cfr. Cass. SS.UU. n.17352/09), si deve constatare come la notificazione (tentata anche presso la residenza anagrafica) parrebbe addirittura essersi perfezionata presso la casa di abitazione indicata dallo stesso F. [redacted] nell' ambito del ricorso qui scrutinato; in ogni caso, quand' anche la suddetta notificazione dovesse ritenersi viziata, di tutto si potrebbe decorrere tranne che di inesistenza dell' atto nel senso sopra illustrato;

-il ricorso dev' essere, dunque, rigettato;

-trattandosi -quello odierno- di provvedimento che, quantunque non caratterizzato da definitività, incide sull'esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore e del debitore (Cass. n. 12382/92), le spese del procedimento possono essere liquidate a carico del soccombente;

P.Q.M.

-rigetta il ricorso;

-condanna F. [redacted] F. [redacted] a rifondere alla L. [redacted] L. [redacted] (Italia) s.p.a. le spese processuali, liquidate in euro 50,00 per spese, euro 400,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Brescia, li 21-1-2010.

Si comunichi.

Il G. Des.